

Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)

Modifica del 28 marzo 2007

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 maggio 1981¹ sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 4

⁴ I Cantoni possono prescrivere che i conducenti di tassi debbano riempire, al posto del libretto di lavoro (art. 17 e 18), carte di lavoro. Le carte di lavoro devono contenere le principali indicazioni previste nel libretto di lavoro.

Art. 28 cpv. 1–3

¹ Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5–13) è punito con la multa.

² È punito con la multa chiunque viola le disposizioni sul controllo (art. 15–23), in particolare chi:

- a. non fa uso dei mezzi di controllo oppure non li usa correttamente;
- b. non mantiene l'odocronografo in funzione, lo adopera scorrettamente o falsifica le registrazioni;
- c. fa iscrizioni inveritiere o incomplete su un documento di controllo, in particolare sul disco dell'odocronografo, nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo, nel libretto di lavoro o nell'elenco di conducenti, oppure ne rende difficile la lettura;
- d. *abrogata*

³ Chiunque contravviene agli obblighi o alle prescrizioni da osservare giusta le disposizioni speciali (art. 25 e 27) è punito con la multa.

¹ RS 822.222

Art. 31 cpv. 1–3

¹ I Cantoni applicano la presente ordinanza. Essi designano le autorità competenti per l'esecuzione.

² Il controllo dei periodi di riposo e di lavoro sulla strada e nelle aziende è retto dall'ordinanza del 28 marzo 2007² sul controllo della circolazione stradale.

³ *Abrogato*

II

La presente modifica entra in vigore come segue:

- a. gli articoli 25 capoverso 4 e 28 capoversi 1, 2 frase introduttiva e lettere a e b nonché capoverso 3, il 1° luglio 2007;
- b. gli articoli 28 capoverso 2 lettere c e d, e 31 capoversi 1–3, il 1° gennaio 2008.

28 marzo 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

² RS 741.013; RU 2007 2081